



TRIBUNALE di PORDENONE

Proc. n. [REDACTED] 5/2018 V. G.

Il Giudice dott.ssa Roberta Bolzoni,

vista la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositata da [REDACTED] ai sensi della L. n. 3/2012;

letta la relazione del Gestore nominato dall'[REDACTED] che ha attestato "la fattibilità del piano ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 9 co. 2 e 3 bis e 15 co.5 della legge n. 3/2012";

premesso che il richiamo all'art.9 co. 3 bis non è pertinente al caso di specie in quanto il sovraindebitato non ha proposto un Piano del Consumatore, osserva quanto segue.

L'istante propone di soddisfare il credito di [REDACTED] pari ad Euro 95.098,75 con "cessione del credito/compensazione di quanto dovesse risultare a mio favore dalle azioni civili intraprese.." (pag. 10 della proposta).

Tuttavia a pag.8 della proposta [REDACTED] in riferimento all'azione giudiziaria intrapresa, dalla quale lo stesso dovrebbe ricavare la provvista per far fronte all'ingente debito di cui sopra, afferma di non essere in grado di quantificare la somma che ricaverà in quanto la causa è *sub iudice*.

Per far fronte agli ulteriori debiti indicati nella proposta [REDACTED] presume di recuperare la somma ammontante ad Euro 17.432,00 dall'esito di una causa -azione di liquidazione di quota societaria- la cui decisione non è ancora stata pronunciata.

La restante parte dei debiti indicati nel piano, [REDACTED] propone di pagarli ratealmente, in diverse percentuali, detraendo dalla propria retribuzione mensile la



somma occorrente per il proprio mantenimento e per il mantenimento della figlia (contributo al mantenimento della figlia stabilito giudizialmente) valutata in euro 705,00 e versando il resto, circa euro 1.070,00 (condizione possibile solo ove venga sospeso il pignoramento di un quinto dello stipendio attualmente in essere, in seguito all'ammissione dell'accordo di composizione della crisi), a copertura delle passività calcolate al netto da rimborsare come segue:

- in euro 900,00 (integrale arretrato mantenimento figlia);
- in euro 83.020,74 (integrale debito verso [REDACTED]);
- in euro 2.500,00 (23% del debito verso [REDACTED]);
- in euro 2.000,00 (23% del debito verso [REDACTED]);
- in euro 320,00 (10% dei debiti personale verso [REDACTED]);
- in euro 5.000,00 (22% del debito verso [REDACTED]);
- in euro 52.825,10 (integrale debito verso l'Erario).

Naturalmente a tali passività va aggiunta, come sopra menzionato, quella di euro 95.098,75 verso [REDACTED] per le quali il debitore confida nell'esito positivo di azioni giudiziarie intraprese.

Orbene, in merito agli importi di denaro considerevoli, valutati quale attivo necessario per far fronte a parte dei debiti, e attualmente oggetto di controversie pendenti (per euro 95.098,75 e per euro 17.432,00), seppur considerato che l'art. 8, 1 co. L. n. 3/2012 afferma che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti possa avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei crediti futuri, ciò non significa che i crediti futuri con i quali il ricorrente intende soddisfare i creditori possano essere ipotetici o, come nel caso di specie, basati sul presupposto di poter ottenere l'accertamento degli stessi attraverso il ricorso ad una procedura giudiziaria dall'esito non scontato.

Quanto ai restanti debiti dal pagare mensilmente mediante corresponsione mensile di oltre euro 1000,00, va osservato che tale detrazione si fonda sul presupposto che l'istante



possa spendere per il proprio mantenimento euro 705,00 al mese, dallo stesso ripartite nel seguente modo:

euro 200,00 per bollette domestiche;

euro 300,00 per mantenimento personale e della figlia;

euro 125,00 per spese straordinarie per la figlia minorenni;

euro 80,00 per spese condominiali.

Tale previsione, seppure attestata dal Gestore, appare poco realistica e poco praticabile atteso che nella voce "euro 300,00 per mantenimento personale e della figlia minore" va considerato che [REDACTED] (sulla base di quanto indicato nel piano stesso) deve versare, come stabilito dal Tribunale di Venezia all'udienza del 2/10/2013 nel procedimento n. [REDACTED] 5/13 RG, l'importo mensile di euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenni, così che dai 300,00 euro indicati rimarrebbero per il suo mantenimento mensile solo euro 50,00.

Tale somma non è certamente sufficiente per il mantenimento mensile di una persona neppure a titolo di alimenti posto che, divisa per trenta giorni, permetterebbe una spesa giornaliera di euro 1,66 che certo non consente neppure di sostenere le spese per tre modesti pasti.

Va, poi, per completezza osservato che nella proposta non sono stati indicati tra i debiti quelli nei confronti dei professionisti (per es. per la presentazione della domanda) o per il compenso dell'[REDACTED], tanto da far presumere o che il pagamento di tali compensi sia già stato anticipato, oppure che tali poste di debito siano state omesse dal piano.

In via conclusiva, per tutte le ragioni sopra esposte, va rilevato come il soddisfacimento dei crediti di cui alla proposta, per un importo considerevole (circa euro 115.000,00) sia del tutto aleatorio, in quanto fondato sul possibile esito positivo di procedimenti giudiziari pendenti, e per altra parte, di impossibile realizzo nei tempi e nelle modalità indicate, atteso che la somma mensile valutata sufficiente per il mantenimento di [REDACTED] è troppo esigua per garantirne la sopravvivenza.



Trattasi quindi di un piano che oltre ad essere incompleto (mancano gli oneri per spese di procedura) appare soprattutto inidoneo a dare ai creditori una concreta prospettiva di soddisfacimento dei propri crediti.

E sul punto il Gestore, quale soggetto esterno qualificato al quale il legislatore ha affidato il ruolo di protagonista nell'analisi della crisi e nella valutazione delle modalità con le quali il sovraindebitato intende offrire ai creditori una proposta di accordo, nell'attestare la fattibilità del piano non ha fornito alcun argomento convincente volto a giustificare le ragioni per le quali il piano sarebbe attendibile nonostante il ricorrente intenda compensare un rilevante debito certo con dei crediti tutti da accertare.

Va, infine, rilevato che nella relazione dell' [REDACTED] il Gestore ha attestato che [REDACTED] e [REDACTED] hanno sottoscritto una dichiarazione di garanzia di regolare esecuzione del piano proposto da [REDACTED] "in caso di mancato adempimento dell'istante".

Ciò non è conforme alla previsione legislativa di cui all'art. 8 co. 2 L. n. 3/2012. La norma prevede sul punto che il soggetto che conferisce, anche in garanzia della fattibilità dell'accordo, dei "redditi o beni sufficienti per assicurare l'attuabilità dell'accordo", deve sottoscrivere la proposta, sottoscrizione che nel caso di specie non è stata effettuata. Pertanto, la dichiarazione di garanzia rilasciata dai terzi e sottoscritta in un atto separato dalla proposta (proposta che comunque è incompleta ed inadeguata a soddisfare le esposizioni debitorie), non è conforme al dettato legislativo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta ed il piano così come formulati.

Si comunichi a cura della Cancelleria civile.

Pordenone, 19/03/2018

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Bolzoni

